



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 211431 del 12 ottobre 2012

Oggetto: Quesito in materia di vendita di cioccolato in tazza

Codesto Comune fa presente che un imprenditore intende iniziare un'attività di commercio di vicinato per la vendita al dettaglio di cioccolato, nonché di prodotti non alimentari (gadget tematici legati al tema della cioccolata).

Evidenzia, altresì, che nell'ambito di tale attività, intenderebbe vendere anche cioccolata in tazza, prodotto utilizzando una cioccolatiera che eroga cioccolata calda, distribuendo il prodotto finale in tazze contenitori a perdere (bicchieri o tazze di cartone) senza servizio assistito.

Ciò premesso, chiede, pertanto, un parere in merito alla effettiva tipologia di tale attività, ovvero se per le modalità con cui viene svolta debba essere considerata un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o possa essere effettivamente assimilata ad un'attività di commercio al dettaglio o, infine, se possa essere considerata un'attività artigianale, assimilabile ad una gelateria o yogurteria.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'articolo 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.

Gli arredi, inoltre, devono essere correlati all'attività consentita, che nel caso di specie è la vendita di asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia (cfr. punto 8 della circolare n. 3603/C del 29-9-2006).



Nel caso degli esercizi di vicinato gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, quali ad esempio le apparecchiature per le bevande alla spina, tavoli e sedie così come macchine industriali per il caffè, né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito.

Stante quanto sopra, la scrivente ritiene che la modalità di attività commerciale descritta nel quesito formulato da codesto Comune, se limitata alla vendita al dettaglio di cioccolata, nonché di gadget tematici legati al tema della cioccolata, possa essere legittimamente esercitata in un esercizio di vicinato.

Diversamente, la vendita di cioccolata calda in tazza, prodotta con una macchina “cioccolatiera” funzionante con l’inserimento al suo interno di latte freddo e cacao, configurerebbe, a parere della scrivente, un’attività di somministrazione non consentita.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio

BB/IV-Q-RA ts